



Decreto Presidente Giunta n. 238 del 24/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

D.P.G.R.C. N. 95 DEL 14-05-2015 - REVOCA PARZIALE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO STRAORDINARIO PER ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 14/5/2015 veniva nominata la Commissione esaminatrice per lo svolgimento del Concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di farmacie al privato esercizio bandito con Decreto Dirigenziale n. 29 del 23/5/2013, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24/1/2012, n. 1 convertito con modificazioni con la L. 24/3/2012 n. 27, poi modificato dal D. L. n. 95/2012 convertito con la L. n. 135/2012; con l'indicato decreto si precisava che *"occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del D.P.C.M. n.298/1994, modificato dal D.P.C.M. 81/2011, dell'art.25 della L.R. n.13/1985 e del comma 4 dell'art.11 D.L. 24.1.2012 convertito con modificazioni nella L.24.3.2012 n.27, dell'art.1 co. 220 L.R. 15 marzo 2011 n.4"*;
- b) con l'indicato decreto, per una parte, si recepivano le designazioni dei componenti dei farmacisti titolari ed esercente operate dagli ordini professionali e, per altra parte, si individuavano i componenti tra esperti laureati ed in possesso di qualificata formazione nelle materie oggetto del concorso; a quest'ultimo riguardo, con nota prot.n. 2015-0008797 del 11/5/2015 firmata d'ordine del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore venivano individuati – tra gli indicati in elenchi - i componenti della Commissione esaminatrice per le designazioni di natura discrezionale operate in virtù del sopracitato art. 1 co. 220 della L.R. 15/3/2011 n. 4;
- c) in data successiva alla notifica del decreto di nomina a ciascun componente designato perveniva comunicazione di rinuncia da parte di uno dei componenti per incompatibilità determinatasi in quanto candidato del medesimo concorso, non consentendo così da parte dell'Amministrazione la convocazione della medesima Commissione per l'insediamento finalizzato all'inizio dei lavori;
- d) con Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 129 del 28/7/2015 si dava mandato al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di dare avvio al procedimento per la revoca, in autotutela, del Decreto n. 95 del 14/5/2015 in quanto lo stesso veniva adottato nel periodo dei quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita per l'elezione degli organi regionali, svoltasi in data 31 maggio 2015, aderendo alle pronunce della Corte Costituzionale 468/1991 e 68/2010 *"durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga in quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"*;
- e) con nota prot. 531005 del 29/7/2015, a firma congiunta del D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e del Dirigente della UOD Politica del farmaco e dei dispositivi, si dava avvio al procedimento finalizzato alla revoca del predetto Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 14/5/2015;

CONSIDERATO che

in fase istruttoria, le controdeduzioni presentate – con nota acquisita in data 7/8/2015 al protocollo n. 0555732- da un componente della Commissione esaminatrice che fanno richiamo, in particolare, alla natura dell'atto di nomina della Commissione quale atto rientrante nell'ordinaria amministrazione, non si ritiene possano essere apprezzabili in quanto:

1. la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 68/2010), allorquando è stata chiamata ad esaminare la legittimità di leggi regionali approvate in regime di prorogatio, ha affermato che, anche se gli Statuti non contengano precise ed espresse limitazioni esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale, gli stessi non devono intendersi come

- facoltizzanti l'esercizio di tutti i poteri degli organi regionali, bensì solo di quelli relativi ad "atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili". L'assenza di tali limitazioni si scontrerebbe con la ratio della prorogatio, quale punto di equilibrio tra principio di rappresentatività e principio di continuità funzionale;
2. come affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 180/2013), la previsione dell'art. 28 dello Statuto regionale campano – il quale prevede che "I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale" – deve intendersi non quale generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali, bensì solo di quelli relativi ad "atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili", nonché agli atti di ordinaria amministrazione. L'inesistenza di norme regionali specifiche in tale ambito, necessarie a determinare le funzioni che gli organi in scadenza possono esercitare, fa sì che occorra fare riferimento alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 3. il ricorso all'art. 1 co. 220 della L.R. 15/3/2011 n. 4 – il quale stabilisce che "*Le commissioni di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche sono nominate dal Presidente della Giunta regionale della Campania tra esperti laureati in possesso di qualificata formazione nelle materie oggetto del concorso*" – rende il provvedimento di nomina permeato da ampia discrezionalità tale da essere ricompreso in attività di alta amministrazione;
 4. d'altra parte, nemmeno si ravvisano, all'epoca dell'adozione del decreto presidenziale, gli elementi di urgenza ed indifferibilità che ne avrebbero potuto giustificare l'adozione, in considerazione che il termine per la costituzione della Commissione, quale stabilito dall'art. 11, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.1.2012, risultava abbondantemente scaduto al 22.6.2013;

RAVVISATO

sussistere l'interesse pubblico alla revoca del Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 14/5/2015, tenuto conto della sua illegittimità, anche alla luce della precitata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 gennaio 2013 n. 180, ed in considerazione del fatto che il provvedimento si configura quale atto di straordinaria amministrazione, attraverso il quale risulta sottratto ai nuovi organi insediati a seguito delle elezioni gli ambiti di operatività e di competenza agli stessi garantiti dalla vigente normativa regionale;

RITENUTO, pertanto, di esercitare l'autotutela, procedendo alla revoca del Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 14/5/2015 in riferimento ai componenti scelti in base al potere discrezionale conferito dall'art. 1 co. 220 della L.R. 15/3/2011 n. 4;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati in narrativa che precede, da intendersi di seguito integralmente confermati e costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente confermato e trascritto

1. di revocare il Decreto del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 14/5/2015, per la parte relativa alla nomina dei componenti di natura discrezionale;
2. di riservarsi, con successivo decreto presidenziale, in ordine alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice citata in premessa;

3. di disporre l'invio del presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la notifica agli interessati, nonché al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA